



CITTÀ DI SORSO

Provincia di Sassari

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72 del 29/12/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2026.

L'anno 2025, addì **29** del mese di **Dicembre**, alle ore **09.30**, in Sorso e nella sala delle adunanze consiliari del Comune. Convocato per determinazione del Sig. Presidente del Consiglio con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, come risulta da dichiarazioni in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria, con l'intervento dei Sigg. Consiglieri,

	P	A		P	A
DEMELAS FABRIZIO	X		DELRIO MARIA GIOVANNA	X	
BASCIU FEDERICO	X		SIAS MARIA PAOLA	X	
CAMBONI SERENA	X		ROGGIO ALFREDO		X
MANGATIA ANDREA	X		FIorentINO CHIARA	X	
SINI SERENA	X		CASULA SERENA	X	
DELOGU AGOSTINO	X				
IDINI FABIO	X				
BATTISTELLI VALENTINA	X				
PERU ANTONELLO		X			
SECHI FRANCESCO	X				
ZAPPINO EMILIANO	X				
PINTUS ANTONELLA	X				
Totale Presenti:	15		Totale Assenti:	2	

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. SECHI FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa FONNESU DEBORA RITA.

Il **Presidente del Consiglio Comunale** introduce il punto all'ordine del giorno e dà la parola all'Assessore Serena Sini che illustra l'argomento come da registrazione in atti.

“Ai sensi dell'articolo 172 del Tuel, tra gli allegati al bilancio di previsione troviamo l'addizionale comunale all'IRPEF, un'imposta dovuta da tutti quei soggetti che sono appunto tenuti al versamento dell'IRPEF per il possesso di redditi.

L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del primo gennaio dell'anno in cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa.

I comuni hanno facoltà di istituirla stabilendone con proprio regolamento l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale.

La normativa vigente stabilisce che l'addizionale IRPEF non può eccedere lo 0,80% salvo deroghe e i comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote.

Per quanto riguarda il nostro comune, l'amministrazione, allo scopo di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa specificati nel DUP e nel bilancio di previsione 2026-2028, ritiene opportuno proporre al Consiglio la conferma dell'aliquota di compartecipazione comunale all'addizionale IRPEF nella misura unica dello 0,8% applicata a tutti gli scaglioni di reddito”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento di cui sopra;

PREMESSO CHE

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*”, riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma dispone: “*<...> i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall'art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23/2011;

VISTO il D.lgs. 28/09/1998, n. 360 istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF e le successive modifiche apportate dalla Legge 13/05/1999, n. 133, dalla Legge 23/12/1999, n. 488, dall'art. 11, comma 1, della Legge 383/2001, dal comma 142 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 e dal D.L. 159/2007, convertito nella Legge 222/2007, dall'art. 14, comma 8, del D.Lgs 23/2011 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 138/2011;

VISTO in particolare l'art. 1 comma 3 del succitato D.lgs. 360/1998, come sopra modificato, il quale stabilisce che:” *i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31/05/2002, pubblicato sulla GU 130/2002*”;

VISTO:

- il Decreto 31/05/2002 (G.u. n. 130 del 05/06/2002) che individua il sito informatico in

cui effettuare la pubblicazione, a cura dell'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e prevede le modalità della loro comunicazione da parte dei comuni;

- l'art. 14, comma 8, del D.Lgs 23/2011, come modificata dall'art. 4, comma 1, del D.L. 16/2012, che ha stabilito che: *“a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce”*.
- l'art.1 comma 3 del D.lgs. 360/98, ultimo periodo, che prevede che i comuni possono procedere all'individuazione dell'aliquota anche in assenza del Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che stabilisce l'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo per la parte di addizionale comunale determinata dallo Stato, prevista dal comma 2 dell'art. 1, che alla data odierna non risulta ancora emanato;

VISTA la Legge n. 207 del 30/12/2024, pubblicata in G.U. n. 305 del 31/12/2024, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027* che:

- all'articolo 1, comma 2, rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF;
- al comma 750 del medesimo articolo, dispone: *Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;*
- al comma 751 prevede: *Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- Al comma 752 stabilisce che, *Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento;*

CONSIDERATO che per effetto delle normative sopra riportate:

- l'aliquota massima dell'addizionale comunale IRPEF è stata fissata dalla normativa statale allo 0,8%;
- l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa;
- il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell'IRPEF, con acconto calcolato in misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota al reddito dell'anno precedente;
- l'aliquota per il conteggio dell'acconto è quella fissata per l'anno precedente;
- la riscossione dell'acconto dell'addizionale comunale relativamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, è effettuata mediante trattenuta dai sostituti d'imposta in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, mentre il saldo viene trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate;
- i Comuni possono differenziare le aliquote per scaglioni di reddito, utilizzando gli stessi scaglioni previsti per l'IRPEF secondo criteri di progressività;
- i Comuni hanno facoltà di prevedere una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, inteso come limite di reddito complessivo lordo;

RAVVISATA la necessità di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa individuati nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027, nonché l'opportunità di ottenere una equa distribuzione del carico tributario comunale, preservando comunque i soggetti in maggiore difficoltà economica;

RITENUTO opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2026/2028, confermare per l'anno 2026, l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale IRPEF, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs. n.360/1998, nella misura unica dello 0,80% da applicare a tutti gli scaglioni di reddito;

TENUTO CONTO che, sulla base delle stime ricavabili dall'apposito simulatore predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze sul "portale del federalismo fiscale" e dell'andamento storico degli incassi, la variazione dell'aliquota e l'incremento della soglia di esenzione reddituale comportano un gettito stimato per l'anno 2026 in termini di competenza di circa € 1.387.741,04;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

RICHIAMATO l'art. 14, comma 8, del D.Lgs 23/2011, in base al quale *"A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito"*

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006”;

VISTO l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, in conformità all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

CON votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della presente:

- **Di** confermare, per l'anno 2026, l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale IRPEF, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs. n.360/1998, nella misura unica dello 0,80% da applicare a tutti gli scaglioni di reddito;
- **Di** quantificare presuntivamente in € 1.387.741,04 il gettito derivante dall'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche;
- **Di** dare mandato alla Dirigente dell'Area Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, sul sito internet www.finanze.gov.it, con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, nonché di provvedere alla pubblicazione sul portale del Federalismo fiscale secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214 /2011, così come modificato dall'art. 15bis del D.L. 34/2019, convertito con legge 58/2019;

Stante l'urgenza, si dichiara, con separata votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

SECHI FRANCESCO

(Il Presidente del Consiglio)

FONNESU DEBORA RITA

(Il Segretario Generale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO PRETORIO, DI CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO INTERNET COMUNALE.

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data **27/01/2026** all'Albo Pretorio On Line al n. del Registro (art. 124, T.U.E.L.)

Sorso, li 27/01/2026

FONNESU DEBORA RITA

(Il Segretario Generale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserzione nell'Albo Pretorio On Line istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all'indirizzo: www.comune.sorso.ss.it per quindici giorni consecutivi dal 27/01/2026.

Sorso, li 27/01/2026

FONNESU DEBORA RITA

(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 29/12/2025 poiché dichiarata immediatamente eseguibile. (art. 134, comma 4, T.U.E.L.).

Sorso, li 27/01/2026

FONNESU DEBORA RITA

(Il Segretario Generale)
